ARMONIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUGLI OLI MINERALI, SULL'ALCOLE, SULLE BEVANDE ALCOLICHE, SUI TABACCHI LAVORATI E IN MATERIA DI IVA CON QUELLE RECATE DA DIRETTIVE CEE E MODIFICAZIONI CONSEGUENTI A DETTA ARMONIZZAZIONE

Art. 61

Tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e per l'attribuzione del numero di partiva IVA

1. Con effetto dal 1 gennaio 1993, gli articoli 4 e 88 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono sostituiti dai seguenti:

==========

Art. Indicazioni degli atti Ammontare Note soggetti a tassa delle tasse in lire

4 1. Iscrizioni nel registro delle 1. Fino all'attuazione del imprese relative a societa' registro delle imprese, le nazionali e a societa' estere tasse relative alle iscri- aventi la sede legale o l'oggetto zioni degli atti costitutivi principale nel territorio dello di societa' e alle iscrizioni Stato (articoli 2188, 2200, 2296, previste dagli articoli del 2315, 2330, 2464, 2475, 2505 e codice civile indicati nel 2507 del codice civile; arti- comma 2 sono dovute per le colo 3 del decreto-legge 9 corrispondenti iscrizioni dicembre 1984, n. 853, con- nei registri di cancelleria vertito, con modificazioni, dei tribunali da eseguire dalla legge 17 febbraio 1985, secondo le disposizioni per n. 17, e successive modifica- l'attuazione del codice zioni: civile (articoli 100 e 108).

a) atto costitutivo.... 500.000 2. Le tasse non sono dovute

b) altri atti sociali soggetti dalle societa' cooperative, ad iscrizione in base alle di mutua assicurazione e di disposizioni del codice mutuo soccorso, dalle societa civile..... 250.000 sportive di cui all'articolo 2. Iscrizioni nel registro delle 10 della legge 23 marzo 1981, imprese relative a societa' n. 91, e dalle societa' di estere con sede secondaria nel ogni tipo che non svolgono territorio dello Stato, a impren- attivita' commerciali i cui ditori individuali, a consorzi beni immobili sono totalmente ed altri enti pubblici e privati destinati allo svolgimento con o senza personalita' giuri- delle attivita' politiche dica diversi dalle societa' dei partiti rappresentati (articoli 2188, 2195, 2196, 2197, nelle

assemblee nazionali 2201, 2506 e 2612 del codice e regionali, delle attivita' civile)..... 250.000 culturali, ricreative, spor- tive ed educative dei circoli aderenti ad organiz- zazioni nazionali legalmente riconosciute, delle attivita' sindacali dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

88 1. Attribuzione del numero di par- 1. La tassa non e' dovuta tita IVA (art. 35 del decreto per l'attribuzione del numero del Presidente della Repubblica di partita IVA ai soggetti 26 ottobre 1972, n. 633: non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio

a) alle societa' di ogni tipo dello Stato e agli enti, as- e agli enti pubblici e privati sociazioni ed altre organiz- con o senza personalita' giuri- zazioni di cui all'articolo dica, diversi dalle societa', 4, quarto comma, del decreto aventi per oggetto esclusivo o del Presidente della Repub- principale attivita' commerciali blica 26.10.1972, n. 633, o agricole nonche' alle associa- non soggetti passivi agli zioni costituite da persone effetti dell'imposta sul fisiche per l'esercizio in forma valore aggiunto, in relazione associata di arti e professioni; agli acquisti intracomunitari effettuati.

- tassa per l'attribuzione e annuale..... 250.000 2. La tassa per l'attribu-

b) ai soggetti diversi da quelli zione deve essere pagata pri- indicati alla lettera a): ma della presentazione della dichiarazione di inizio della - tassa per l'attribuzione e attivita'; quella annuale nel annuale..... 100.000 termine stabilito per la pre- sentazione della dichiarazio- ne IVA relativa all'anno so- lare precedente. Gli estremi dell'attestazione di versa- mento della tassa per l'at- tribuzione e di quella an- nuale devono essere indicati nelle rispettive dichiarazio- ni: in caso di esonero dallo obbligo di presentazione del- la dichiarazione annuale la attestazione di versamento della tassa annuale deve es- sere prodotta all'ufficio IVA competente anche mediante raccomandata nel termine stabilito per la presentazio- ne della dichiarazione stessa. Per la mancata indicazione degli estremi dell'attestazione di versa- mento e per la mancata o tar- diva produzione della stessa si applica la soprattassa in misura pari a quella della tassa.

3. La tassa annuale non e' piu' dovuta a partire dallo anno solare successivo a quello in cui e' cessata la attivita' a condizione che la relativa dichiarazione sia stata presentata entro il 31 dicembre ovvero, se la cessa- zione e' avvenuta in tale mese, entro il 31 gennaio successivo.

4. Gli imprenditori, le societa' e gli enti sono esonerati dall'obbligo di pagamento della tassa an- nuale, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' stato adottato il relativo provvedimento giu- risdizionale o amministra- tivo, durante la procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per le societa' e gli enti l'esonero compete anche durante la liquidazione ordi- naria, a partire dall'anno solare successivo a quello di nomina dei liquidatori. 2. Le somme versate per l'anno 1992 in misura maggiore di quelle stabilite dall'articolo 10, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito,

con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, possono essere richieste all'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma a rimborso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1993, non più in vigore dal 2 marzo 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione
Estremi	Decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513
Titolo	III — Adeguamento di altre disposizioni tributarie
Capo	I — Modifica della tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese e soppressione della relativa tassa annuale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/armonizzazione-delle-disposizioni-in-materia-di-imposte-sugli-oli-1992/art-61-tassa-di-concessione-governativa-per-l-iscrizione-delle-societa-nel/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it